



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dplnd.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2017-2018 Comunicato Ufficiale N° 73 del 19/01/2018 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

Segreteria
Errata Corrige

Pag. 2

AVVISO ALLE SOCIETA'

BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE

Con ordinanza n° 83 del 16.11.2017, la Sindaco di Roma Capitale ha disposto il blocco della circolazione all'interno della Fascia Verde per domenica 19 novembre 2017.

In tale occasione, è stata prevista una deroga per le auto utilizzate per il trasporto di coloro impegnati nelle gare dell'attività sportiva della F.I.G.C. (art. 31 delle categorie esenti).

Si allega al presente Comunicato Ufficiale un fac-simile di attestazione da utilizzare su carta intestata della società per usufruire della deroga sopracitata.

Tale documento dovrà essere esibito, dal conducente dell'autoveicolo, dietro eventuale richiesta degli addetti alla viabilità .

Si allega altresì, copia della citata ordinanza e la cartina illustrativa della Fascia Verde

ERRATA CORRIGE AL C.U. N. 71 DEL 18/01/2018**GIUDICE SPORTIVO****TERZA CATEGORIA ROMA****GARE DEL 14/ 1/2018****DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO****INVECE DI:****SELVA CANDIDA - G.S. DRAGON CITY**

Dall'esame degli atti ufficiali è emerso che al minuto 41^o de secondo tempo di gara è stato ammonito il calciatore FERRO EMANUELE della Società SELVA CANDIDA.

L'ufficio tesseramento presso il Comitato regionale Lazio, su richiesta di questo Giudice, ha rilevato che il predetto calciatore, alla data della gara, non risulta in regola con il tesseramento.

Visto l'articolo 29 comma 4 lettera A del C.G.S. questo Organo giudicante instaura d'ufficio il procedimento e pertanto visto l'articolo 17 del C.G.S.

DECIDE

A) Di infliggere alla Società SELVA CANDIDA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonchè di comminare alla stessa l'ammenda di euro 50,00.

B) di inibire il responsabile Sig. GIOVINAZZO PALMIRO a tutto il 02 Febbraio 2018.

LEGGASI:**SELVA CANDIDA - G.S. DRAGON CITY**

Dall'esame degli atti ufficiali è emerso che al 31^o minuto del secondo tempo di gara è stato ammonito il calciatore LEOPARDI MARCELLO e al 41 ° minuto del secondo tempo è stato ammonito il calciatore FERRO EMANUELE , entrambi della Società SELVA CANDIDA.

L'ufficio tesseramento presso il Comitato regionale Lazio, su richiesta di questo Giudice, ha rilevato che il predetto calciatore, alla data della gara, non risulta in regola con il tesseramento.

Visto l'articolo 29 comma 4 lettera A del C.G.S. questo Organo giudicante instaura d'ufficio il procedimento e pertanto visto l'articolo 17 del C.G.S.

DECIDE

A) Di infliggere alla Società SELVA CANDIDA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonchè di comminare alla stessa l'ammenda di euro 50,00.

B) di inibire il responsabile Sig. GIOVINAZZO PALMIRO a tutto il 02 Febbraio 2018.

Pubblicato in Roma il 19 Gennaio 2018

IL SEGRETARIO
Giuseppina Pignotti

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto